

## REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E DEI GRUPPI DI STUDIO

### *Premessa*

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine si dividono in Istituzionali e Culturali.

Sono Commissioni Istituzionali: la Commissione Albo, Tutela e Ordinamento, la Commissione Tirocinio Professionale e Giovani, la Commissione Liquidazione Parcelle, la Commissione Antiriciclaggio, la Commissione Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti e la Commissione Cassa di Previdenza Ragionieri Commercialisti.

Sono Commissioni Culturali quelle diverse dalle precedenti.

### **1. Funzioni delle Commissioni e dei Gruppi**

1. Le Commissioni Consultive (di seguito "Commissioni") e i Gruppi di studio (di seguito "Gruppi") sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine con il fine di fornire linee guida di comportamento ed elementi di valutazione su qualsiasi materia inerente l'esercizio della professione e di effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività del professionista.
2. Le Commissioni hanno il compito di analizzare nuove normative anche al fine di formulare proposte o documenti che siano d'ausilio nell'attività del professionista.
3. Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite Commissioni o Gruppi misti, per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.
4. Le Commissioni ed i Gruppi non hanno rilevanza esterna autonoma; il Consiglio potrà comunque deliberare la stampa e la divulgazione di elaborati e scritti secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.
5. Le Commissioni Consultive potranno proporre al Consiglio dell'Ordine gli eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.
6. Tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni o dei Gruppi sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate.

### **2. Numero e competenze**

1. Il numero delle Commissioni e dei Gruppi e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio dell'Ordine.

### ***3. Durata***

1. Le Commissioni e i Gruppi restano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e comunque sino a quando il Consiglio dell'Ordine, insediatosi successivamente a quello che ha nominato i componenti, non avrà provveduto a deliberare in merito. In caso di riconferma dei partecipanti alle Commissioni, i componenti delle stesse che non vogliono più partecipare ai lavori, dovranno inviare richiesta di cancellazione.
2. Le Commissioni e i Gruppi misti istituiti con altri Ordini professionali non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il proprio programma.

### ***4. Composizione delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Studio.***

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi, dei quali possono far parte anche esperti non iscritti all'Albo, sono nominati dal Consiglio.
2. Il Consiglio nomina un Consigliere con la qualifica di Delegato della Commissione e, tra i componenti delle Commissioni e dei Gruppi, ne designa il Presidente. Nella designazione del Presidente il Consiglio tiene conto della anzianità di appartenenza alla Commissione o al Gruppo e di iscrizione all'Albo, delle competenze professionali specifiche, dell'attività svolta nell'interesse della categoria e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della nomina.
3. La carica di Presidente di Commissione potrà essere ricoperta per una sola Commissione.
4. In ogni Commissione o Gruppo vengono altresì nominati, da parte dei componenti e su indicazione del proprio Presidente, un Segretario e uno o più Vicepresidenti. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri ancorché non delegati.
5. Il Presidente della Commissione, tramite il Consigliere Delegato, può proporre al Consiglio dell'Ordine la nomina di un relatore esterno per comprovate esigenze di formazione dei componenti della Commissione in materia di particolare complessità. A tal fine è prevista la possibilità che ogni Commissione possa impegnarsi, previa apposita delibera consiliare, per un importo massimo annuo di € 1.000,00.

### ***5. Compiti del Consigliere Delegato***

1. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio in merito alle attività della Commissione o del Gruppo.
2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione o Gruppo sono stati costituiti.
3. In particolare il Consigliere Delegato:
  - a. opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine stesso;
  - b. propone, acquisito il parere della Commissione, il calendario annuale degli eventi formativi per le materie di propria competenza, ovvero propone all'occorrenza l'organizzazione di eventi straordinari;
  - c. indirizza i lavori della Commissione o Gruppo, in collaborazione con il rispettivo Presidente;
  - d. applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
  - e. nomina i nuclei di lavoro proposti dal Presidente della Commissione o Gruppo;
  - f. coordina la convocazione della Commissione o Gruppo tramite la Segreteria, sentito il Presidente della Commissione o Gruppo;
  - g. ha facoltà di presenziare ai lavori e riferisce al Consiglio dell'Ordine circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
  - h. propone al Consiglio dell'Ordine le deliberazioni che si rendono necessarie circa la composizione e

l'attività della Commissione e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;

- i. illustra al Consiglio dell'Ordine eventuali elaborati o documenti della Commissione o Gruppo al fine di successive eventuali pubblicazioni e divulgazioni.

#### ***6. Compiti del Presidente della Commissione o Gruppo***

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:
  - a. formula, di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine;
  - b. redige, con l'ausilio del Consigliere Delegato, il calendario annuale delle riunioni;
  - c. indica, di concerto con il Consigliere Delegato, i relatori per la trattazione degli specifici argomenti e, qualora il caso lo richieda, propone al Consigliere Delegato la formazione di sottocommissioni o gruppi di lavoro, indicandone la composizione ed il responsabile;
  - d. presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
  - e. sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;
  - f. propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi e ricerche;
  - g. cura la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione o del Gruppo.

#### ***7. Compiti del Segretario della Commissione o Gruppo***

1. Sono compiti del Segretario:
  - a. la redazione e la sottoscrizione dei verbali delle riunioni;
  - b. la raccolta delle firme sui fogli presenza che, a propria cura, dovranno essere consegnati in Segreteria al termine delle riunioni ed inviati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ufficio Crediti per l'assegnazione dei crediti FPC imputabili all'anno precedente;
  - c. l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo.
2. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della stessa.

#### ***8. Criteri per la selezione dei componenti le Commissioni e Gruppi***

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti sulla base di inderogabili criteri di competenza e spirito di servizio.

#### ***9. Individuazione dei componenti le Commissioni e Gruppi***

1. I candidati a componenti delle Commissioni sono nominati su richiesta dell'Iscritto dal Consiglio dell'Ordine.
2. I candidati ai Gruppi sono segnalati al Consiglio dell'Ordine, su impulso del Presidente della Commissione ovvero del Consigliere Delegato.

#### ***10. Designazione***

1. Il Consiglio dell'Ordine, sentito il parere del Consigliere Delegato alla Commissione o al Gruppo, valutate le richieste di partecipazione, procede alle eventuali nomine.

2. La nomina a componente delle Commissioni o dei Gruppi viene comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ordine.
3. Ciascun Iscritto potrà, di norma, far parte al massimo di due Commissioni o Gruppi; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altre Commissioni, come osservatore interno, senza riconoscimento di CFP. Non rientra nel novero delle due Commissioni la partecipazione alle Commissioni Istituzionali.
4. Fanno parte di diritto della Commissione Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti i delegati dell'Ordine di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Tra questi dovrà essere nominato il Presidente della Commissione, salvo deroga motivata da parte del Consiglio.
5. Fanno parte di diritto della Commissione Cassa di Previdenza Ragionieri Commercialisti i delegati dell'Ordine di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
6. Fanno parte di diritto della Commissione Liquidazione Parcelle i Colleghi già Consiglieri Delegati a detta Commissione.
7. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive indette dalle Commissioni, dai Gruppi o anche dai singoli nuclei di lavoro nel corso di ciascun anno solare, comporta la decadenza automatica degli assenti. La decadenza è annotata a verbale.
8. Le dimissioni dagli incarichi di Componente, Segretario, Vicepresidente, Presidente o Delegato della Commissione devono essere rassegnate in forma scritta. Se le dimissioni vengono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.

### ***11. Riservatezza***

1. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

### ***12. Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione***

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.